



21 541 - 26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto	- Presidente -	Sent. n. sez. 810/2026
Massimo Battistini	- Relatore -	CC - 15/04/2026
Silvia Badas		R.G.N. 5767/2026
Maria Beatrice Magro		
Valeria Bove		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale di Ravenna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso proposto, con le ulteriori conseguenze di legge
lette le conclusioni del difensore, Avv. [REDACTED], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la conseguente restituzione dei beni in sequestro

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ravenna, adito in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 agosto 2025, con il quale è

stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, tra l'altro, del veicolo AUDI Q8 tg. [REDACTED] nei confronti dell'intestatario [REDACTED] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ipoteticamente commesso da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (indicata in atti anche come [REDACTED] [REDACTED] in [REDACTED] dal 2012 e tuttora in corso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] in qualità di terzo avente diritto alla restituzione, a mezzo del difensore di fiducia.

2.1 Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e motivazione apparente. Deduce che: è stato ravvisato il *fumus* del delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 pur in assenza di debito erariale esistente in capo a [REDACTED] [REDACTED] il debito tributario deve essere già maturato in capo al soggetto agente e deve essere suscettibile di essere azionato coattivamente; sull'indagato [REDACTED] [REDACTED] non grava e non gravava all'epoca di supposta commissione del reato alcun credito erariale superiore a euro 50.000, suscettibile di essere azionato coattivamente; la *notitia criminis* per supposta violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è esitata in pronuncia assolutoria; le posizioni debitorie nei confronti dell'Erario sono di titolarità dei soggetti intestatari delle varie ditte individuali succedutesi nella gestione del laboratorio; il debito fiscale dell'agente deve pur sempre sussistere, diversamente il dolo specifico resterebbe privo di oggetto; il Tribunale ha confuso l'esistenza del debito tributario in capo all'agente con il diverso profilo dell'esecuzione tributaria coattiva indispensabile ai fini della commissione del reato; venuta meno la possibilità di richiamare il precedente processo per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 si afferma l'esistenza di un credito erariale in capo all'indagato solo in forza dell'indagine alla base dell'odierno procedimento e ricorrendo ad argomenti in base ai quali si sostiene che [REDACTED] [REDACTED] sia l'amministratore di fatto delle aziende. Deduce, inoltre, il ricorrente che il ragionamento circolare cui ricorre il Tribunale è espressione di motivazione meramente apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Innanzitutto, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. *ex plurimis* Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2,

n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01).

Nel provvedimento impugnato sono state, in primo luogo, dettagliatamente richiamate le vicende del laboratorio di sartoria sito [redacted] Via [redacted] [redacted] che hanno condotto all'emissione, in data 7 agosto 2025, di decreto di sequestro preventivo nei confronti di [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] avente a oggetto tre unità immobiliari site nella suindicata via e l'azienda ivi insediata. In particolare, emergeva che l'attività del laboratorio di sartoria era stata svolta dall'anno 2012 sino all'attualità da diverse imprese individuali tutte riconducibili al reale gestore dell'attività economica [redacted] [redacted] e che tali ditte avevano omesso il pagamento delle imposte dovute, scaricando sulle imprese intestate a meri prestanome l'intero debito erariale, calcolato in euro 2.311.449,50, secondo il meccanismo comunemente noto come "sistema apri e chiudi". La riconducibilità delle attività succedutesi nel corso del tempo a un'unica persona veniva accertata mediante le dichiarazioni rese dai fornitori della sartoria che indicavano tale [redacted] il soggetto cui si erano rapportati, riconosciuto fotograficamente dalla fornitrice [redacted] in [redacted] [redacted]. Inoltre, servizi di o.c.p. avevano dimostrato che [redacted] [redacted] nonostante una formale residenza in altro luogo, aveva mantenuto la disponibilità degli immobili siti in Via [redacted] e abitava nella casa sovrastante il laboratorio. Ancora, lo [redacted] era stato già indagato in passato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Giudice per le indagini preliminari, pertanto, ravvisava il *fumus* del delitto di cui al capo a) dell'incolpazione provvisoria nei confronti [redacted] [redacted] e, a titolo di concorso, anche nei confronti di [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] in quanto acquirenti consapevolmente simulate degli immobili. Il Giudice per le indagini preliminari, sotto il profilo del *periculum in mora*, riteneva che per le modalità della condotta sussistesse il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe azioni elusive, con conseguente incremento del debito

fiscale e ulteriore sottrazione di risorse per far fronte allo stesso e, pertanto, disponeva il sequestro degli immobili.

Con ulteriore decreto del 13 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari, richiamato in punto di *fumus* il quadro cautelare già delineato nel provvedimento sopra indicato e ritenuto sussistente il *periculum in mora* per il *modus operandi* degli indagati, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata del compendio immobiliare a uso abitativo e annesse pertinenze in Via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di un'autovettura Mini 4 tg. [REDACTED] e di un'autovettura Audi Q8 tg. [REDACTED] intestata a [REDACTED] [REDACTED] ma ritenuta nella disponibilità di [REDACTED] [REDACTED]. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che l'utilizzatore effettivo del veicolo, intestato, da ultimo, all'odierno ricorrente, persona avente reddito insufficiente e priva di patente di guida, fosse [REDACTED] [REDACTED]. Infatti, costui veniva più volte sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida del mezzo che, anche dopo il primo sequestro effettuato a carico degli indagati, si trovava nella disponibilità sua e della figlia poiché parcheggiato dinanzi all'abitazione di Via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Il Tribunale osservava, poi, che «La formale assenza di una contestazione o di una quantificazione del credito tributario da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] non vale dunque ad escludere il *fumus* del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di circostanza del tutto fisiologica; ragionando come vorrebbe il ricorrente, del resto, non potrebbero mai ravvisarsi indizi di colpevolezza in ordine al menzionato reato rispetto all'amministratore occulto di imprese destinatarie di debiti tributari pur se molto consistenti fino a quando l'Agenzia delle Entrate, recependo gli elementi investigativi raccolti nel corso delle indagini preliminari (di regola dalla Guardia di Finanza, come in questo caso), non proceda a contestare nei confronti del soggetto in questione la pertinente maggiore imposta accertata, imponendo una sorta di "pregiudiziale tributaria" priva di qualsiasi fondamento logico e normativo».

Ritiene la Corte che il Tribunale, con motivazione congrua e logica, abbia spiegato come il consistente debito tributario, pur formalmente gravante sui vari intestatari dell'attività imprenditoriale succedutisi nel tempo, dovesse, proprio per il sistema "apri e chiudi" consegnato dall'indagato [REDACTED] [REDACTED] sostanzialmente attribuirsi a quest'ultimo, reale gestore dell'attività e le ragioni per le quali non fosse necessaria per l'emissione del provvedimento di sequestro l'esistenza di un debito tributario formalmente riferibile a tale indagato. Il richiamo della difesa all'intervenuta assoluzione di [REDACTED] [REDACTED] in diverso procedimento penale per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 è

inconferente avendo lo stesso Tribunale spiegato come tale circostanza fosse irrilevante poiché il fatto si riferiva a diversa attività imprenditoriale sita in [REDACTED]. Pertanto, non vi è stata alcuna confusione da parte del Tribunale tra esistenza del debito tributario e l'ulteriore profilo dell'esecuzione tributaria né, come sostenuto nelle conclusioni del difensore, vi è stata opera di supplenza del giudice penale nell'accertamento del debito tributario. Deve, in particolare, rilevarsi che l'assunto difensivo con il quale si sostiene la necessità dell'esistenza di un debito fiscale formalmente riconducibile a [REDACTED] [REDACTED] non considera che la disposizione incriminatrice non richiede affatto tale presupposto e che rientra nei poteri del giudice penale accertare la titolarità sostanziale del debito in capo all'imprenditore occulto.

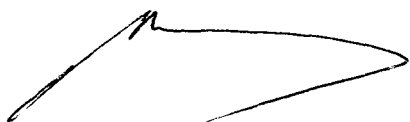
3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

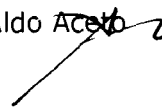
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/04/2026.

Il Consigliere estensore
Massimo Battistini



Il Presidente
Aldo Acciari



Deposita in Cancelleria

Oggi.

11 GIU. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dot.ssa Elisabetta Arrabito

